



# CITTÀ di GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UFFICIO AGRICOLTURA

Ordinanza n. 13

Prot. n.



Comune di Grottaglie

(Provincia di Taranto - C. E205)

UFFICIO PROTOCOLLO

REGISTRO UFFICIALE (AOOGROTT)

Prot. n. 0005834 del 02/03/2018

IL SINDACO

Permessi che la pineta Frantella è stata interessata in questi ultimi anni da diversi eventi meteorologici avversi, che hanno causato lo schianto e l'allettamento di molti alberi di pino.

Che questo Ente al fine di ripristinare le ottimali condizioni silvo-colturali della suddetta pineta, ha presentato alla Regione Puglia Domanda di Sostegno per l'accesso al finanziamento pubblico previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020 Misura M 08 punto 8.2.8 sottomisure:

8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici (Art. 24 Reg. (UE) 1305/2013 - Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici)".

8.4 "Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

Che nelle more della definizione degli interventi di ripristino della funzionalità silvo-colturale della pineta Frantella, si ritiene necessario interdire l'accesso alla stessa area boscata, in quanto l'attuale condizione costituisce pregiudizio per la pubblica incolumità.

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Visto il Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - ed in particolare l'art. 54 che attribuisce al Sindaco le funzioni di competenza statale per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

## ORDINA

Con effetto immediato è tassativamente vietato l'ingresso all'interno della Pineta "Frantella".

Avverte che l'inosservanza della disposizione prevista dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 - art. 7 bis comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Dispone che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Taranto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, come previsto dall'art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Da mandato al Comando di Polizia Municipale e agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste dal già citato art. 7 bis comma 1- bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in caso di accertata violazione.

La presente ordinanza rimane in vigore sino al **31 dicembre 2018** e sino ad eventuale provvedimento modificativo e/o abrogativo della stessa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dispone altresì che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico sino alla data del **31.12.2018**;
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- affissione di manifesti murali.

Dalla Residenza Municipale, addì 01 marzo 2018



Handwritten signature of the Mayor, with the printed text 'IL SINDACO' and 'Avv. Cirio D'Alb' overlaid on it.

N/S